

Ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV, RS 784.401)

Art. 9 Obblighi di diffusione (art. 8 cpv. 1 - 3 LRTV)

¹ Possono ordinare la diffusione di comunicati urgenti di polizia, comunicati d'allarme ufficiali e istruzioni sul comportamento da adottare:

- a. le competenti autorità cantonali in caso di avvenimenti per i quali l'intervento compete ai Cantoni;
- b. le competenti autorità federali in caso di avvenimenti per i quali l'intervento compete alla Confederazione, segnatamente la Cancelleria federale e la Centrale nazionale d'allarme (CENAL).
- c. i competenti organi federali per allertare la popolazione in caso di pericoli naturali (tramite allerta ufficiale) o terremoti (tramite notifica ufficiale di terremoto).

² In caso pericoli naturali secondo il capoverso 1 lettera c. sottostanno all'obbligo di diffusione unicamente i comunicati seguenti:

- a. avvisi di pericolo valanga del livello 5;
- b. allerte e notifiche di terremoto dei livelli 4 e 5;
- c. le altre allerte in caso di pericolo naturale dei livelli da 3 a 5.

^{2.3} L'autorità o l'organo che ordina la diffusione ~~competente~~ secondo il capoverso 1 provvede affinché le emittenti e i fornitori di servizi di telecomunicazione siano informati tempestivamente e dettagliatamente.

^{3.4} Tutte le emittenti la cui zona di copertura ~~potrebbe essere colpita da un è minacciata dal~~ pericolo ~~o colpita dal sinistro~~ sono tenute a diffondere senza indugio, senza modifica e gratuitamente durante il loro tempo di trasmissione i comunicati urgenti di polizia, i comunicati d'allarme ufficiali e le istruzioni sul comportamento da adottare. In caso di allerta e notifiche secondo il capoverso 1 lettera c, l'organo specialistico competente decide se la diffusione avviene prontamente o alla prossima occasione Sono tenute a diffondere anche le informazioni relative alla cessazione del pericolo, all'allentamento o all'abolizione di istruzioni, alla rettifica di falsi allarmi e alla prova delle sirene.

^{4.5} Se la situazione lo esige, l'autorità o l'organo specialistico competente secondo il capoverso 1 può estendere gli obblighi di diffusione alle emittenti nelle zone circostanti, nonché ai fornitori di servizi di telecomunicazione che ~~operano nella zona interessata e~~ diffondono programmi in zone che potrebbero essere colpite dal pericolo, e obbligarli a procedere ad adeguate sovraimpressioni.